

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2009

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ALIVERTI, MANCIA, BAIARDI, CUMINETTI,
TAGLIAMONTE, FONTANA Elio, FONTANA Walter, FOGU, CAPPELLI
e VETTORI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 DICEMBRE 1989

Disposizioni
per il rifinanziamento di interventi in campo economico

ONOREVOLI SENATORI. – La legge 24 dicembre 1988, n. 541 (legge finanziaria per il 1989) ha stanziato somme cospicue, per il triennio 1989-1991, sotto forma di accantonamenti in tabella C, per il rifinanziamento di normative agevolative concernenti il sistema industriale e di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Con la presente proposta di legge si provvede all'utilizzazione delle somme accantonate, rifinanziando normative che in assenza di un aumento delle autorizzazioni di spesa rischiano di registrare una immediata battuta di arresto.

In vista della ormai prossima realizzazione del mercato unico europeo, lo sforzo delle imprese verso livelli di maggiore competitività

e di adeguamento agli *standards* tecnologici dei mercati internazionali deve essere sostenuto in primo luogo tramite una politica delle agevolazioni pubbliche non solo mirata e sufficientemente selettiva negli obiettivi, ma anche ispirata al criterio della continuità degli interventi e delle relative risorse. Per questi motivi l'approvazione della presente proposta di legge appare estremamente urgente. Le normative oggetto di rifinanziamento sono: la legge 10 ottobre 1975, n. 517, relativa al credito agevolato al settore commerciale, il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, istitutivo del fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio e il decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 ottobre 1987, n. 399, istitutivo del fondo nazionale per l'artigianato. Le tematiche oggetto delle normative costituiscono fattori imprescindibili per il mantenimento di flussi finanziari atti a garantire una politica di interventi a favore di categorie particolarmente impegnate nella economia nazionale.

La proposta di legge consta di 5 articoli:

a) l'articolo 1 prevede un'integrazione pari a lire 100 miliardi per il 1989 del Fondo nazionale per l'artigianato di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399. Tale integrazione, ferma restando l'attuale disciplina del Fondo, è destinata prevalentemente a finanziare gli interventi a favore dell'artigianato di competenza regionale;

b) l'articolo 2 dispone il rifinanziamento di lire 130 miliardi per l'anno 1989 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e di 40 miliardi per l'anno 1989 per le finalità di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria per il 1986). L'articolo 3 è inteso a incrementare di 50 miliardi il Fondo nazionale di promozione e sviluppo del com-

mercio, di cui all'articolo 3-*octies* del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121. Entrambi gli articoli concernono il credito agevolato al commercio e si prefiggono un'adeguata azione per le innovazioni indispensabili al settore;

c) l'articolo 4 si propone di favorire l'utilizzo della riserva del 50 per cento degli stanziamenti previsti dalla legge n. 517 del 1975 a favore del Mezzogiorno: si tratta, attualmente, da 690 miliardi, e per i quali non sono previsti impegni di spesa. Ritenendosi inadeguate le risorse a disposizione per le finalità di cui all'articolo 11, commi 15 e 16, della legge n. 41 del 1986 (centri commerciali all'ingrosso e mercati agro-alimentari all'ingrosso) si propone peraltro il trasferimento di lire 290 miliardi dal capitolo 8042 (legge n. 517 del 1975) ai capitoli 8043 e 8044 (legge n. 41 del 1986 articolo 11, commi 15 e 16). Si ritiene che tale trasferimento sia incentivante anche per le imprese al dettaglio meridionali;

d) l'articolo 5, infine, reca le disposizioni di copertura finanziaria del complesso delle spese disposte dal provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Al Fondo nazionale per l'artigianato di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, come modificato dall'articolo 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è conferita la somma di lire 100 miliardi per il 1989.

Art. 2.

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementata di lire 130 miliardi per l'anno 1989.

2. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 è altresì incrementata di lire 40 miliardi per l'anno 1989 per le finalità di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Art. 3.

1. Il Fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio di cui all'articolo 3-*octies* del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, è ulteriormente incrementato per l'anno 1989 di lire 50 miliardi.

Art. 4.

1. Per concessione dei contributi in conto capitale previsti dai commi 15 e 16 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la complessiva autorizzazione di spesa è aumentata di lire 150 miliardi, di cui 50 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992 a favore delle società consortili a maggioranza di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso e 25 miliardi per ciascuno

degli anni 1991 e 1992 a favore di società promotrici di centri commerciali all'ingrosso.

2. Per la concessione dei contributi in conto interessi di cui ai citati commi 15 e 16 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, a favore dei centri commerciali all'ingrosso, la complessiva autorizzazione di spesa è aumentata di lire 140 miliardi, nella misura di lire 14 miliardi all'anno per 10 anni a partire dal 1990.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione, in deroga alla riserva di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, dello stanziamento iscritto al capitolo 8042 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, all'uopo intendendosi complessivamente ridotte di pari importo le autorizzazioni di spese di cui al medesimo articolo 6 della legge n. 517 del 1975.

4. La deroga di cui al comma 3 si applica anche ad una quota complessiva non superiore a lire 300 miliardi degli stanziamenti relativi al medesimo capitolo 8042 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli anni 1990 e successivi, in relazione alle finalità della stessa legge 10 ottobre 1975, n. 517.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a lire 100 miliardi per il 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento del Fondo nazionale per l'artigianato».

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, valutato in lire 170 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1989-1991 al capito-

lo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando gli accantonamenti «Rifinanziamento della legge n. 41 del 1986, articolo 11, comma 16, per la realizzazione di centri commerciali all'ingrosso» e «Rifinanziamento della legge n. 517 del 1975, in materia di credito agevolato al commercio».

3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento del fondo per l'assistenza tecnica al commercio, di cui all'articolo 3-*octies* del decreto-legge n. 9 del 1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 121 del 1987».